

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 29 novembre 2007****recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE***[notificata con il numero C(2007) 5751]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/794/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto il fascicolo entro i termini indicati negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 2032/2003.
- (3) La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Le informazioni al riguardo sono state pubblicate anche per via elettronica il 14 giugno 2006.

- (4) Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni alcune imprese si sono dimostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
- (5) Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell'allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 aprile 2008.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

## ALLEGATO

**PRINCIPI ATTIVI E TIPI DI PRODOTTI PER I QUALI IL NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI FASCICOLI È IL 30 APRILE 2008**

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Linalolo	201-134-4	78-70-6	19
Geraniolo	203-377-1	106-24-1	18
Geraniolo	203-377-1	106-24-1	19
Propoxur	204-043-8	114-26-1	18
Fenitrothion	204-524-2	122-14-5	18
Biossido di carbonio	204-696-9	124-38-9	19
Antranilato di metile	205-132-4	134-20-3	19
Diazinon	206-373-8	333-41-5	18
Ott-1-en-3-olo	222-226-0	3391-86-4	19
Piretrine e piretroidi	232-319-8	8003-34-7	19
Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile/Azametifos	252-626-0	35575-96-3	18
5,5-dimetilperidropirimidin-2-one- $\alpha$ -(4-trifluorometilstiril)- $\alpha$ -(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/Idrametilnon	405-090-9	67485-29-4	18